

ALLEGATO A al verbale di assemblea straordinaria del 27.5.2022

"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HANDICAP

MODENA – APS", abbreviabile in "A.S.HA.M. ASD APS"

STATUTO

Art. 1. COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di sport dilettantistico di cui all'art. 90 della legge 289 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata "Associazione Sportiva dilettantistica Handicap Modena – APS", abbreviabile in "A.S.HA.M. ASD APS".

L'associazione ha sede in Modena.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, delegazioni, filiali e uffici distaccati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune

Art. 2. COLORI SOCIALI

I colori sociali sono: blu e bianco. Lo stemma è :



L'uso dello stemma, abbinato o meno ai colori sociali, è riservato all'Associazione.

Il consiglio direttivo potrà eventualmente autorizzarne l'uso da parte di soci o di non soci.

Art. 3. FINALITA'

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Art. 4. SCOPO

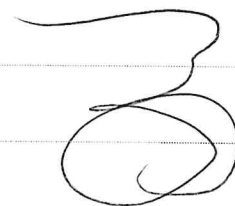
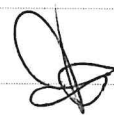
L'Associazione ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive tra i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee a fini agonistici, educativi, riabilitativi, ricreativi e culturali.

L'Associazione:

- pratica e promuove l'attività sportiva rivolta a persone con abilità

differenti e non, di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo;

- partecipa e fa partecipare i propri iscritti a gare, tornei, campionati manifestazioni e seminari inerenti alle attività che svolge;
- organizza manifestazioni, agonistiche e non, a carattere nazionale ed internazionale, seminari, ecc...;
- aderisce a vari Enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, Federazioni Nazionali, Unioni Sportive, etc
- gestisce impianti sportivi o attività sportive anche in regime convenzionale con gli Enti Locali;
- promuove la progettazione di impianti e attività sportive che siano specificatamente idonee per i disabili;
- stipula accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio dell'attività sportiva.
- collabora con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- organizza manifestazioni e gare, nel rispetto delle norme e disposizioni del CONI nonché degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione sia affiliata;
- può istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- promuove e realizza, in proprio e/o con altri soggetti, iniziative sociali, culturali ed educative volte a favorire lo sviluppo e l'integrazione di soggetti disabili;



- promuove raccolte fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- svolge tutte le attività ritenute necessarie per l'ottenimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo degli associati e loro familiari e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- può svolgere tutte le attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, anche a carattere commerciale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Potrà, altresì, avvalersi di Enti, Istituti, Organizzazioni e soggetti specializzati mediante apposite convenzioni, nelle quali saranno stabiliti gli oneri inerenti alle singole prestazioni.

Le prestazioni rese dai Soci devono comunque essere prevalenti rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o da organizzazioni professionali convenzionate;

Può utilizzare contributi liberamente erogati da Enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, finalizzati ai programmi di sviluppo dei settori di cui al presente articolo ed accettare, in donazione o in lascito beni mobili ed immobili, compiendo tutti gli atti inerenti e connessi al proprio scopo, assumendo le relative obbligazioni ed acquistando i relativi diritti.

Art. 5. REGOLAMENTI

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione osserva lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione o delle Federazioni a cui è affiliata.

Il Consiglio direttivo può eventualmente emanare un regolamento interno, il quale disciplinerà, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori inerenti l'organizzazione e l'attività dell'Associazione.

Art. 6. SEZIONI

L'Associazione può istituire delle Sezioni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 7. DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 8. SOCI

L'Associazione ha le seguenti categorie di Soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Atleti;
- Soci Famigliari
- Soci Onorari.

Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

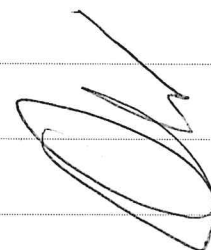
Soci famigliari sono coloro che intendono associarsi alla associazione, condividendone gli scopi e le finalità, avendo uno o più famigliari minori di età regolarmente iscritti alla associazione come soci ordinari o soci atleti. I soci famigliari pagano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Al raggiungimento della maggiore età del famigliare, i soci famigliari hanno facoltà di diventare soci ordinari, con tutti i diritti e gli obblighi ad essi spettanti.

Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea Sociale, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano a realizzarle.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della





quota associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle seguenti categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 9. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione, approvare annualmente il bilancio ed essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

I soci inoltre hanno diritto di prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta al consiglio direttivo, che darà riscontro all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.

L'accesso ai libri può avvenire presso la sede sociale insieme a persona incaricata dal Consiglio direttivo dell'associazione.

I Soci devono svolgere l'attività in favore dell'Associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri Soci e verso l'esterno deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

I Soci devono versare quote associative annuali determinate del Consiglio Direttivo.

Quota suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad Unioni Sportive, Federazioni, Clubs, ecc...

Le quote comunque versate non sono rimborsabili

Art. 10. ANNO SOCIALE E ANNO SPORTIVO

L'anno sociale coincide con l'anno solare per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e con l'anno sportivo della Federazione sportiva per quanto concerne l'aspetto associativo.

Art. 11. AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, portatori di handicap e non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello, di educazione, di maturazione umana e civile ed integrazione sociale.

Per diventare associati occorre presentare domanda di ammissione redatta su apposito modulo e versare la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, comporta l'esclusione dell'associato.

Le domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai 18 anni, con le formalità di cui sopra, devono essere corredate dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

I minori esercitano il diritto di voto attraverso i loro rappresentanti legali.

Con la domanda l'aspirante Socio si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

E' facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la domanda entro 60 giorni dalla data di presentazione restituendo la quota associativa. La deliberazione del Consiglio Direttivo che respinge la domanda di ammissione, non deve essere motivata e non è appellabile.

Della deliberazione deve essere data comunicazione scritta all'aspirante Socio;
trascorso il termine di cui sopra la domanda si intende tacitamente accettata.

Art. 12. RECESSO, ESCLUSIONE, RADIAZIONE

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni (da presentarsi per iscritto);
- per esclusione (conseguente a morosità);
- per radiazione (pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione).

Sulla proposta di radiazione delibera il Consiglio Direttivo.

I Soci dimissionari o esclusi per morosità, per essere riammessi devono sottoporsi alle norme stabilite dall'art. 11.

Art. 13. COMPORTAMENTO DEI SOCI

I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei rapporti associativi.

A carico dei trasgressori, il consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti:

- Ammonizione;
- Sospensione;
- Radiazione.

Art. 14. ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria si riunisce presso la sede sociale o altrove, di regola una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo degli Organi sociali, se scaduti.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per la modifica dello statuto, per

deliberare operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni e per deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere richiesta da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, con domanda scritta contenente l'Ordine del Giorno e presentata al Presidente dell'Associazione. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30gg. dalla richiesta.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è indetta e convocata dal Presidente mediante circolare e/o avviso affisso non meno di 15gg. prima del giorno stabilito, all'albo della Sede Sociale e delle eventuali Sedi distaccate.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'assemblea

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ad esso spetta constatare la ritualità ed il diritto degli intervenuti all'Assemblea.

L'Assemblea elegge un Segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Elegge, altresì, tre scrutatori per le votazioni a scrutinio palese.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

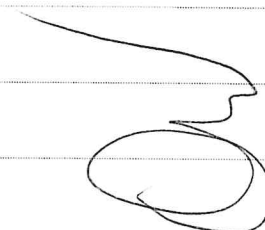
E' consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 16. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite con la partecipazione in prima convocazione di almeno metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole



della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La votazione avviene per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali, a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso sono nominati tre scrutatori.

Art. 17. ELETTORATO E ATTIVO PASSIVO

Potranno prendere parte all'Assemblea con diritto di voto gli associati regolarmente iscritti, in regola con il versamento delle quote associative.

Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.

Non hanno diritto all'elettorato passivo coloro che abbiano rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione e coloro che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

In Assemblea ogni Socio che non sia Consigliere, Revisore o dipendente dell'Associazione, può rappresentare per delega al massimo cinque associati.

Art. 18. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci dell'Associazione.

Ad esso si affiancano i Coordinatori tecnici, di provate capacità tecnico sportive, nominati dal Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento o nelle riunioni successive, su proposta della Commissione Tecnica.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 19. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e l'Economo.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina, altresì, tra i Soci, il Segretario che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

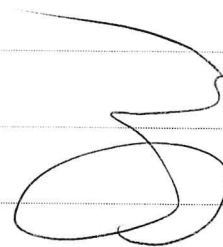
Art. 20. RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal vice presidente o dal componente con maggiore anzianità di carica.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni.

Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente con messaggio inviato con un qualsiasi mezzo di comunicazione che offra garanzia di avvenuto recapito, da spedire almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso



di urgenza, almeno due giorni prima, a ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; devono essere verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario o da un Consigliere incaricato.

In caso di dimissioni di un Consigliere il Consiglio provvede alla sostituzione del Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti purché eleggibile. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti comportano le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio per il disbrigo degli affari correnti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una data non posteriore di giorni 40 a quella delle dimissioni.

Art. 21. POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo e organizzativo dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Tra l'altro:

- Decide sull'ammissione dei Soci;

- Nomina i tecnici, gli allenatori e gli animatori.
- Presenta annualmente all'Assemblea ordinaria il bilancio o rendiconto e una relazione morale e finanziaria.

Nel bilancio o rendiconto annuale, redatto in conformità della legge, viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 22. COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

Di concerto con il Vice presidente e l'Economo, sentito, per quanto compete, il parere dei Coordinatori tecnici, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento dell'Associazione (ove non abbia provveduto il Consiglio direttivo), nel rispetto delle direttive impartite del Consiglio Direttivo e dallo Statuto.

Il presidente deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, in difetto dal Consigliere più anziano di carica.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario, di norma, redige i verbali.

Attende, inoltre, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.

Art. 24. ECONOMO

L'Economo si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili. Provvede, altresì, alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 25. COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica di settore è costituita:

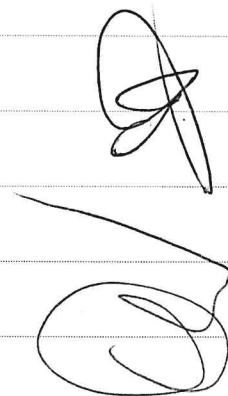
- Dal Coordinatore Tecnico, che la presiede;
- Dai Tecnici operanti nei vari settori.

Ha i seguenti compiti:

- a) Predisporre i programmi tecnico-sportivi;
- b) Predisporre le proposte tecniche da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) Provvede all'organizzazione tecnica delle attività previste;
- d) Convoca ed organizza l'accompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;
- e) Attiva e sperimenta nuove attività.

Art. 26. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ricorrano le condizioni previste dalla Legge, che ne determina la





composizione e le funzioni.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni previste dalla Legge, che ne determina la composizione e le funzioni.

Art. 27. COMPENSI

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'Associazione, previsti dal presente Statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dalla Legge, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 28. PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- Da tutti i beni immobili e mobili dell'Associazione, ivi compreso tutto il materiale ed altro che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- Da elargizioni, lasciti, donazioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Dagli avanzi netti di gestione;
- Dalle quote dei soci destinate direttamente a patrimonio;
- Da qualsiasi altro provento per attività svolta dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti delle quote associative annuali.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 29. ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

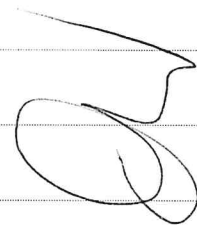
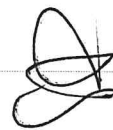
Entro il 31 marzo di ciascuno anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 30. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi





e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 31. SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, - salva la diversa destinazione imposta dall'art. 90 della legge 289 del 2002 ai fini sportivi ad altra associazione con analoga finalità - secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati

Art. 32. RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 33. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente
da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 del Codice del Terzo Settore
(D.lgs 117/2017)

